



LICEO "DE NITTIS - PASCALI" BARI

Cod. Mecc.: BASL06000T - Cod. Fisc.: 93510780724

e-mail: basl06000t@istruzione.it

posta cert.: basl06000t@pec.istruzione.it

www.liceoartisticobari.it

Liceo Artistico "De Nittis" Via Timavo, 25 - 70125 Bari - Tel. 080/5563617 - 080/0994660

Liceo Artistico e Coreutico "Pascali" Corso Vittorio Veneto, 14 - 70123 Bari - Tel. 080/5793902

PROT. N. 158 DEL 24/09/2020

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del Liceo "De Nittis - Pascali".

2. Le norme consultate per la stesura del presente regolamento, cui si rimanda per l'integrazione delle parti mancanti e per la corretta interpretazione dello stesso, sono le seguenti:

- DPR 249/1998, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- DPR 275/1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997";
- D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Direttiva M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";
- Direttiva M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- DPR 235/2007, "Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- Legge n.107 del 13 luglio 2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";
- la Legge n. 71 del 29 maggio 2017, "Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- la Nota MI n. 388 del 17/03/2020;
- la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- il D.L. n. 34 del 19/05/2020;
- la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;



- il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.

3. Il presente Regolamento viene approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dagli Organi competenti ed ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicuri le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Il decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 fornisce un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Il Piano contempla la Didattica Digitale non più come didattica di emergenza, ma come metodologia innovativa di insegnamento, complementare alla didattica tradizionale quotidiana. La DDI prevede il supporto di strumenti digitali e l'uso di nuove tecnologie come mezzi utili per facilitare apprendimenti curricolari, favorendo la competenza digitale e creando nuovi ambienti di apprendimento.

2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. Nell'a.s. 2020/21, che ha preso avvio il 24/09/2020 con attività didattiche in presenza con la riduzione delle ore di lezione per tre ore settimanali (lezione di 50'), la Didattica Digitale Integrata (DDI) si presterà anche allo svolgimento di attività che integrino il tempo scuola ridotto da parte di Docenti e studenti (delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 01/09/2020).

4. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti anche in caso di nuovo lockdown, o in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, interi gruppi classe.

5. La DDI è orientata anche *“alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie”* (D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e relativo allegato).

6. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, etc.

7. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona (svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti) con momenti di didattica asincrona (senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti).

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come



stabilito nei Piani didattici personalizzati e individualizzati, nell'ambito della didattica speciale.

9. Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. Le modalità didattiche, in presenza o a distanza, vanno concordate con la Famiglia.

10. Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati.

11. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo di Istituto e della Progettazione Curricolare e Didattica basata sulla essenzializzazione dei contenuti disciplinari, l'individuazione dei nodi interdisciplinari e in collegamento con apporti di contesti formali e non formali all'apprendimento, così come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e successive integrazioni poi ripreso dal D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle "Linee guida sulla Didattica digitale integrata", di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e relativo allegato.

12. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità didattiche per l'apprendimento per la classe e *"curano l'interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunno"* (D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle "Linee guida sulla Didattica digitale integrata", di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e relativo allegato).

13. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI:

- progettando e realizzando attività di formazione interna e/o di supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

- progettando e realizzando eventuali attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, se ve ne fosse necessità, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche;

- garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola e la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti;

- creando e istruendo all'uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto di docenti stessi, anche in modalità asincrona.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione al Liceo "De Nittis-Pascali" sono:



- Il Registro Elettronico AXIOS.
- La Google Suite for Education (o GSuite).
- Apple School management per le classi prime “digitali”.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze disciplinari e di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro Elettronico di Classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe.

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti inseriscono sul Registro Elettronico di Classe l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti.

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare nel modo seguente: *Classe Anno scolastico – Disciplina* da utilizzare come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (*nomecognome@liceoartisticobari.it*).

Art. 4 – Supporto alle famiglie e/o ai docenti T.D. privi di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali, nonché ove possibile di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.

2. I docenti con contratto a tempo indeterminato devono dotarsi di proprio dispositivo e connettività con i fondi della Carta del Docente.

3. Ai docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi in via residuale, dopo aver soddisfatto i bisogni degli studenti

Art. 5 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina degli Organi Collegiali. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 45 minuti (a fronte delle 35 ore settimanali da 60’in presenza) di attività didattica sincrona.

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di Classe, il proprio monte ore disciplinare con AID in modalità asincrona.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la **presenza** delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:



- Accedere al meeting con **puntualità**, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante.
- Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o al Liceo.
- Accedere al meeting sempre con **microfono disattivato**. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante, o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. Eventualmente avvisare del ritardo, tramite chat, il docente. Se tale ritardo supera i 10 minuti, viene annotato sul Registro Elettronico.
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat, o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma.
- Partecipare al meeting con la **videocamera attivata** che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Le violazioni di queste regole saranno severamente valutate sotto il profilo disciplinare e le relative sanzioni saranno commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.
2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e autocertificate dal docente.
3. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore, bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Consiglio di Classe.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.



3. Particolare attenzione sarà data al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

Art. 9 - Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro Elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei Genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione del comportamento.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue i criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza integrati con la "Griglia per la valutazione della Didattica a Distanza" approvata dal Collegio dei Docenti del Liceo "De Nittis-Pascali" di Bari nella seduta del 15 maggio 2020, delibera n. 22. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità didattiche, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L'insegnante riporta sul Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica le modalità di verifica (es. prova scritta, prova orale, prova pratica) e, in caso di valutazione negativa, un commento sintetico.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa ed integrata con la "Griglia per la valutazione della Didattica a Distanza" approvata dal Collegio dei Docenti.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.

5. Ai Consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI che preveda produzione di



materiali cartacei debba essere digitalizzata, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all'interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall'istituzione scolastica.

Art. 11 - Formazione specifica

Il Dirigente scolastico curerà un piano di formazione specifica in cui i percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito o di scopo per la formazione.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti del Liceo “De Nittis-Pascali” sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- a) prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l'accettazione della *netiquette*, ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI.

